CONCERNENTE LA MANUTENZIONE DEL CAVO TELEGRAFICO FRA IL CONTINENTE E LA SARDEGNA

Art. 2 (Approvazione)

Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1914-915 e 1915-916, in conseguenza degli oneri derivanti dalla convenzione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Riccio - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 24 aprile 1915, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente la manutenzione del cavo telegrafico fra il continente e la Sardegna
Estremi	Legge 28 marzo 1915, n. 353
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1915

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-la-manutenzione-del-cavo-telegrafico-fra-il-continente-e/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it